

presso il cui studio, in Avellino, alla [REDACTED] è elettivamente domiciliata;

APPELLATA

avverso

la sentenza n. [REDACTED]/2019 del G.U. del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 15.05.2019 e notificata il 29 successivo.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato nell'agosto 2015, *Parte_1* conveniva innanzi al G.U. del Tribunale di Avellino, il [...]

CP_2 deducendo l'instaurazione di due rapporti di C/C con la Banca convenuta, n. 27/3734 e n. 27/3203, rispetto ai quali eccepiva l'omessa stipulazione scritta di entrambi i rapporti e, dunque, l'omessa pattuizione di interessi passivi, comunque usurari, e, in ogni caso, l'illegittima capitalizzazione trimestrale.

In siffatte premesse, concludeva, previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., per la rideterminazione dei saldi dei rispettivi rapporti; vinte le spese.

2. Il Tribunale adito, nel contraddittorio con la Banca convenuta, ammessa ed espletata c.t.u., con la sentenza evidenziata in epigrafe e della cui impugnativa trattasi, ha disatteso la domanda attorea, sul rilievo, quanto al C/C n. 27/3734, che *“l'attore non ha prodotto né il contratto né gli estratti conto. L'attore aveva l'onere di fornire tutti gli estratti conto, potendone chiedere alla banca copia prima del giudizio ex art. 119 tub”*; quanto al C/C n. 27/3203 *“va evidenziato che la domanda di ripetizione d'indebito è stata formulata in riferimento ad un conto corrente ancora aperto”* (V. pag. 2 della sentenza impugnata).



Corte d'Appello di Napoli

N. [REDACTED]/2019 RG

Rel.: Amoroso

3. Con atto notificato il 28.06.2019, ha proposto appello il **Pt_1**, affidando il gravame a due ordini di motivi: erroneo rigetto della domanda di ripetizione, laddove l'attore aveva articolato la sola domanda di accertamento negativo dei rispettivi saldi dei CC/CC dedotti in lite (primo motivo); violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 119 TUB e 210 c.p.c., dal momento che l'azione giudiziario era stata preceduta da apposita istanza stragiudiziale, a firma del procuratore del **Pt_1**, diretta alla acquisizione di copia sia della originaria contrattualistica che di quella contabile (secondo motivo).

3.1. Ha resistito l'appellata. Vinte le spese del grado.

3.2. All'esito dell'udienza dell'1.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini (ridotti: 40 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.

4. Il primo motivo è fondato nei termini che qui di seguito si precisano.

4.1. Mette conto richiamare le conclusioni rassegnate dall'odierno appellante nel libello introduttivo del giudizio *a quo*, per evidenziare che, sebbene l'attore avesse invocato la rideterminazione dei saldi inerenti ad entrambi i rapporti di C/C dedotti in lite, quello recante n. 27/3734, alla data di proposizione della domanda (agosto 2015), risultava pacificamente estinto da oltre un decennio.

In tal senso militano diversi elementi:



Corte d'Appello di Napoli

N. **██████**/2019 RG

Rel.: Amoroso

- l'eccezione di prescrizione sollevata dalla **CP_3** sin dalle battute iniziali del contenzioso e che ha opposto la chiusura del rapporto in epoca anteriore al decennio rispetto alla domanda introduttiva;

- nella terza memoria del sesto comma dell'art. 183 c.p.c., è lo stesso attore a precisare che "... *dalla instaurazione e fino alla chiusura (2004), il conto in esame è stato regolato in via di mero fatto*" (V. pag. 4 della memoria attorea, datata 02.03.2016);

- non è di ausilio, ai fini interruttivi del termine prescrizione, lo scambio epistolare che ha preceduto l'instaurazione del giudizio, dal momento che l'odierno appellante non ha curato il deposito della originaria nota inoltrata alla Banca ai sensi dell'art. 119 c.p.c., ma solo il riscontro, nel maggio 2015, contenente l'esclusivo richiamo al C/C n. 27/3203, e la successiva nota, del luglio 2015, con la quale il **Pt_1**, per il tramite del suo procuratore, ha insistito per l'invio della documentazione afferente anche il rapporto 27/3734.

4.2. Va, dunque, confermata la statuizione di rigetto della domanda attorea con riferimento al C/C n. 27/3734 ed accolto, invece, il primo motivo di gravame con riferimento al rapporto di C/C n. 27/3203, ancora pacificamente pendente al momento della proposizione della originaria domanda.

5. L'accoglimento della censura veicolata con il primo motivo di gravame impone al Collegio la disamina nel merito della domanda di accertamento avanzata dall'attore, limitatamente al rapporto di C/C n.27/3203, rispetto al quale l'appellante ha insistito, con il secondo motivo, nell'istanza di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., con riferimento agli estratti conto mancanti, vale a dire



quelli che vanno dall'inizio del rapporto (1984) a quello iniziale prodotto dallo stesso attore (2004), sulla scorta della documentazione contabile fornitagli dalla Banca convenuta, in evasione dell'istanza ex art. 119 TUB.

6. Il profilo di censura inerente all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., va disatteso.

6.1. L'appellante ha avanzato, anche nel presente grado, istanza affinché la Corte ordinasse alla *CP_3* appellata l'esibizione di tutta la documentazione contabile in possesso dell' *CP_4* e relativa al rapporto dedotto in lite, sostenendo l'obbligatorietà, da parte della convenuta, di conservazione di tutti gli estratti conto, fino a dieci anni successivi dalla chiusura del rapporto, pacificamente ancora in essere al momento della proposizione dell'azione.

Richiama, a tal fine, il combinato disposto di cui agli artt. 119 TUB e 210 c.p.c. ed il contenuto della nota del maggio 2015, con la quale la *CP_3* ha fornito al *Parte_2* la documentazione richiesta.

L'appellata, dal canto suo, ha opposto di aver evaso detta istanza, fornendo al *Parte_2* tutti gli estratti conto che vanno dal 2004 sino alla data della richiesta, vale a dire nel decennio anteriore a quest'ultima.

6.2. Mette conto, preliminarmente, rilevare, quanto ai rapporti tra art. 119 TUB e art. 210 c.p.c., che è ben nota la natura del primo disposto, posto a presidio del principio di trasparenza dell'attività bancaria.



La finalità è quella di rendere chiaro e comprensibile all'utente medio il funzionamento del rapporto con la CP_3 la trasparenza è preordinata alla piena conoscenza, da parte del cliente, del rapporto bancario in essere e dei costi ad esso associati.

La norma in esame contiene, infatti, due previsioni: a) ai sensi del secondo comma, la CP_3 è tenuta a trasmettere periodicamente gli estratti conto al cliente; b) ai sensi del quarto comma, il cliente ha diritto di ottenere copia degli estratti conto che pur la CP_3 gli abbia periodicamente trasmesso.

Come precisato da Cass. n. 24641/2021, il diritto riconosciuto al cliente dal quarto comma dell'art. 119 non presuppone affatto la dimostrazione del mancato invio degli estratti conto in corso di rapporto.

La norma, infatti, *“nell'ottica della trasparenza, consente al cliente di smarrire, se non distruggere, gli estratti conto, per poi nuovamente richiederne copia, sempre nei limiti del decennio anteriore, col solo onere di pagamento della relativa spesa”*.

Inoltre, mentre l'obbligazione della CP_3 di trasmettere periodicamente al cliente gli estratti conto sorge con la stipulazione del contratto, *“con la conseguenza che l'inadempimento dell'obbligazione ... si consuma una volta che il termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto, salvo il caso della causa non imputabile, alla consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente previsti”*, l'obbligazione disciplinata dal quarto comma *“sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata attraverso*



Corte d'Appello di Napoli

N. ██████/2019 RG

Rel.: Amoroso

l'esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale l'obbligazione in capo alla banca, con l'ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto”.

6.2.1. Poste tali premesse di ordine generale, la Suprema Corte, nella richiamata pronuncia, affronta la tematica relativa alla possibilità per il correntista di avanzare domande “al buio”, facendo affidamento nell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; ovvero se l’applicabilità di quest’ultimo presuppone l’avvenuto esperimento, da parte del cliente, dell’istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB.

Richiamato l’orientamento di legittimità favorevole alla possibilità di esperimento cumulativo, in corso di causa, sia dell’art. 119 TUB che dell’art. 210 c.p.c. (vale a dire la stessa giurisprudenza richiamata da parte appellante nel gravame), la Cassazione ha inteso discostarsi, ritenendo che allo stesso non debba darsi continuità.

La Corte di legittimità, invero, muove dalla premessa che l’art. 119 T.U.B. sia una norma di carattere sostanziale, mediante la quale il Legislatore, nell’ottica della trasparenza, riconosce al cliente (o a chi per esso) il diritto di ottenere copia della documentazione afferente al rapporto intrattenuto con la CP_3 con il limite temporale del decennio.

Poiché si tratta di norma sostanziale e considerato che il Legislatore non ha con essa in alcun modo inteso derogare alle regole processuali che presiedono al riparto degli oneri probatori,



non può, ad avviso della Corte, condividersi l'affermazione dell'indirizzo, secondo cui l'esercizio del diritto di consegna dei documenti, ex art. 119 comma quarto T.U.B., possa avvenire anche a giudizio pendente, "*attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo*", sebbene il correntista non abbia previamente effettuato la richiesta alla banca, e questa non vi abbia adempiuto, ivi compreso l'ordine di esibizione impartito dal Giudice ai sensi dell'articolo 210 c.p.c..

Ad un simile risultato, chiarisce la Corte, si sarebbe potuti pervenire solo se il tenore letterale dell'art. 119 avesse chiaramente manifestato l'intenzione del Legislatore di voler derogare agli ordinari canoni disciplinanti gli oneri probatori nel processo civile.

Ma, poiché la norma nulla prevede al riguardo, accedere all'impostazione opposta significa, in definitiva, far dire ad essa più di quanto possa trarsi dal suo tenore letterale, in aperta violazione dell'articolo 12 delle preleggi, il quale esige tuttora che nell'applicare la legge non si possa ad essa attribuire altro senso che quello "*fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse*", oltre che dalla intenzione del Legislatore.

Le finalità di trasparenza e di protezione, alle quali l'art. 119 T.U.B. innegabilmente consente di assolvere, non legittimano, del resto, l'affermazione secondo cui sarebbe, tramite detta norma, consentito di derogare alle regole processuali sul riparto degli oneri probatori.



6.2.3. Il principio di diritto che ne è derivato è il seguente: *“il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse”* (Cass. n. 24641/2021, cit.).

6.2.4. Siffatto principio, confermato nelle successive pronunce di legittimità (Cass. n. 23861/2022 e n. 24032/2023), si pone, ad avviso del Collegio, in linea con la nuova struttura dell'atto introduttivo il primo grado, per come novellato dalla Riforma Cartabia, che impone all'attore l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto a supporto della domanda e di tutti i mezzi istruttori dei quali lo stesso attore intende avvalersi nel corso del giudizio.

Di conseguenza, risulterà ammissibile la sola istanza ex art. 210 c.p.c., a condizione che sia stato allegato e documentato il vano



esperimento del rimedio, sostanziale, di cui all'art. 119, quarto comma, TUB.

6.3. Nel caso di specie, l'appellante, dopo aver premesso di aver già ottenuto la documentazione richiesta, ma solo con riferimento al periodo successivo al 2004, insiste nella istanza di esibizione degli estratti conto integrali, assumendo che l'obbligo di esibizione debba ritenersi esteso a tutta la durata del rapporto e non già limitato al decennio anteriore alla richiesta, trattandosi di rapporto ancora pendente.

Tuttavia, la Suprema Corte è di recente (Cass. n. 35039/2022; conf., n. 18227/2024) intervenuta sul punto, per precisare che l'interessato può chiedere ed ottenere dalla CP_3 la consegna di copia degli estratti di conto corrente, ma solo nei limiti dell'ultimo decennio (art. 119, quarto comma TUB).

Per i Giudici di legittimità, infatti, *"la norma non contiene un riferimento espresso all'estratto conto, che la banca ha invece l'obbligo di recapitare periodicamente al cliente secondo quanto si è appena detto: anzi, laddove discorre di «documentazione inerente a singole operazioni», la norma potrebbe anche essere intesa, sul piano strettamente letterale, seppure con qualche forzatura, come riferita esclusivamente a documentazione concernente, appunto, singole operazioni, e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l'estratto conto. Cionondimeno, questa Corte non dubita che la norma si riferisca anche agli estratti conto (cfr. Cass. n. 11733 del 1999; Cass. n. 12093 del 2001; Cass., n. 15669 del 2007; Cass. n. 24641 del 2021; Cass. n. 7874 del 2022)";* precisandosi, tuttavia, che *"sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del*



Corte d'Appello di Napoli

N. [REDACTED]/2019 RG

Rel.: Amoroso

termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine; d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti".

6.4. Va, in definitiva, disattesa l'istanza ex art. 210 c.p.c., di ordine di esibizione della documentazione anteriore al decennio dalla richiesta, ancorché trattasi di istanza avanzata in costanza di rapporto.

7. Con un secondo profilo di censura, l'appellante, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c., richiamate le conclusioni rassegnate dal CTU nella relazione acquisita in primo grado, ha insistito per l'azzeramento del saldo iniziale del C/C ed ha allegato una ctp, con la quale si evidenzia un saldo rettificato, alla data del 30.04.2015, pari ad oltre 80 mila euro in favore dello stesso attore, a fronte di un'esposizione iniziale del correntista superiore ai 40 mila euro.

7.1. L'azione di accertamento del saldo alla data di proposizione della domanda, in assenza di domanda riconvenzionale della



Corte d'Appello di Napoli

N. [REDACTED]/2019 RG

Rel.: Amoroso

Banca convenuta, imponeva al *Parte_2* l'onere di produzione della documentazione contabile, senza soluzione di continuità, sino a detta data, atteso il principio ribadito, anche di recente, dalla Suprema Corte, secondo cui *"In materia di conto corrente, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate previsto dall'art. 119, comma 4, T.U.B., copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando al di fuori di tale limite il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti"* (Cass. n. 18227/2024).

Ed invero, il difetto di estratti conti iniziali, nell'azione di accertamento del saldo ad una data, risulta preclusivo del raggiungimento dello scopo, potendosi solo valutare tutta la documentazione contabile che dalla data per la quale è invocato l'accertamento, e andando a ritroso, si presenti senza soluzione di continuità.

7.2. Ulteriore corollario è che, se il primo estratto conto utilizzabile, trattandosi di azione promossa dal *Parte_2*, reca un saldo negativo per questi, rappresenterà la base di calcolo per la ricostruzione del rapporto sino alla data di proposizione della domanda.

7.3. Nel caso di specie, dunque, le conseguenze dell'evidenziata carenza probatoria vanno poste a carico del *Parte_2*.

Ed invero, la banca e il correntista, a seconda che assumano, o non assumano, la posizione di attori nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del saldo, sono onerati della prova delle movimentazioni del conto.



Nella fattispecie, è stato l'odierno appellante ad agire in giudizio, onde l'onere di produzione degli estratti conto incombeva su di esso.

7.4. Del resto, per come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 6478/2021), *“non può assumersi, in termini astratti e generali, che il giudice del merito, nel giudizio intentato dal correntista per la rideterminazione del saldo, debba immancabilmente procedere all'eliminazione di addebiti illegittimi riscontrati con riferimento al periodo del rapporto documentato da estratti conto, quando nell'arco di tempo successivo manchi alcuna evidenza delle movimentazioni intercorse: e ciò in quanto non può astrattamente escludersi che tali addebiti, in tale intervallo, siano stati stornati dalla banca”*.

8. Tirando le fila dei rilievi che precedono, delle quattro ipotesi di calcolo articolate dal CTU incaricato nel giudizio *a quo*, a rigore, risulterebbe valida la prima, con la quale si sono prese le mosse *“dal saldo al 30.09.2004 esposto nello scalare del IV trimestre 2004 pari ad euro (-) 43.023,57. ... In base ai calcoli effettuati ed illustrati negli scalari del conto corrente (all.to n.3), il saldo di conto corrente rideterminato dal sottoscritto alla data del 30.04.2015 ammonta ad euro (-) 3.846,40 (a debito del correntista) mentre il saldo di conto corrente (credito vantato dalla CP_3 nei confronti della parte attrice) richiesto dall'Istituto di credito, alla data del 30.04.2015, riportato nell'estratto conto del mese di aprile, è pari ad euro (-) 30.883,94 (pag. 98 – all.to n.3). La differenza rilevata a favore della correntista (euro 27.037,54) deriva sostanzialmente dal mancato addebito (i) della*



commissione di massimo scoperto, (ii) della commissione di istruttoria veloce (CIV), (iii) dall'applicazione dei tassi antiusura nei trimestri di superamento del tasso soglia e (iv) dalla mancata applicazione del tasso "TUOF" in caso di saldi intra fido (Parte III, capitolo 1 - pg.29); tutto ciò ha determinato minori saldi per valuta, generando interessi passivi in misura ridotta ed aumentando l'importo degli interessi attivi (pag. 102 – all.to n.3)" (V. pagg. 49 – 50 della relazione peritale).

9. Tuttavia, l'appellante ha insistito nell'eccezione di illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, perché non prevista nelle originarie pattuizioni di cui al contratto del 1984 e non adeguata, in costanza di rapporto, neanche dopo la delibera CICR del febbraio 2000, nonostante la condizione di reciprocità pattuita nella successiva contrattazione del 2004, quando il rapporto dedotto in lite ha assunto la differente numerazione 1000/11089, per effetto del contratto denominato "BUSINESS SOLUZIONI 400", sottoscritto in data 25.02.2004.

9.1. L'eccezione è fondata, sia pure per le (differenti) ragioni qui di seguito precisate.

9.2. La Sezione, infatti, ha avuto plurime occasioni per richiamare l'orientamento di legittimità (Cass. n. 4321/2022), con il quale si è affermata la mancanza di "reciprocità", quanto alla capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi, quando il tasso nominale creditore corrisponde a quello effettivo.

In linea di massima, la Suprema Corte ha rilevato che tutte le volte in cui nel contratto di C/C il tasso annuo nominale (TAN) coincide con il tasso annuo effettivo (TAE) o, comunque, se il



Corte d'Appello di Napoli

N. [REDACTED]/2019 RG

Rel.: Amoroso

tasso a favore del cliente è meramente simbolico, la clausola degli interessi anatocistici rimane priva di efficacia.

Nel caso di specie, non solo il tasso creditore nominale coincide con quello effettivo, ma lo stesso è fissato in misura, 0,0010%, così irrisoria da far concludere per la natura meramente simbolica. È ben noto che il divieto di anatocismo, fissato nell'art. 1283 c.c., subisce deroga nei termini previsti dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 (legittimato alla regolamentazione della materia in forza dall'art. 120 del D. L.vo n. 385/1993, così come modificato dall'art. 25 del D. L.vo n. 342/1999).

In particolare, la richiamata delibera CICR, all'art. 2, dispone che *“1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”*.

Dunque, con tale delibera viene riconosciuta alle banche la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale, ma ciò a condizione che venga stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito.

Detta delibera impone, altresì, una trasparenza contrattuale per la quale nel contratto di C/C deve essere indicata la periodicità della capitalizzazione (trimestrale, annuale, ecc.), il tasso di interesse applicato e, se la capitalizzazione è infrannuale, il valore del tasso annuale.



Corte d'Appello di Napoli

N. [REDACTED]/2019 RG

Rel.: Amoroso

Infatti, il successivo art. 6 prevede: *“I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”*.

Se questa è la disciplina che deve trovare applicazione, nella concretezza, la reciprocità della capitalizzazione deve essere effettiva e non solo figurativa, che si registra tutte le volte in cui il TAN è identico al TEG.

In simile ipotesi, infatti, il contratto, in realtà, risulta privo dell’indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, così come previsto dal richiamato art. 6; ed in ogni caso, viola anche l’art. 2, in quanto evidenzia l’assenza di “pari periodicità”, nel senso che dalla predetta coincidenza tra il tasso annuo effettivo e quello nominale emerge che gli interessi previsti a favore del correntista non sono soggetti a capitalizzazione.

La Suprema Corte ha, infatti affermato: *“l’indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi – giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi*



Corte d'Appello di Napoli

N. [REDACTED]/2019 RG

Rel.: Amoroso

siano soggetti a capitalizzazione – e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l’art. 6”.

Né può ritenersi dirimente il rilievo che giustifica la coincidenza del tasso annuo nominale con quello effettivo con la misura molto ridotta degli interessi attivi.

A tal proposito, è sempre la Suprema Corte a precisare che *“O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell’incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditorî non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige la Delib. CICR, art. 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la Delib. stessa, art. 6”.*

Il principio di diritto che ne è scaturito è il seguente: *“La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione “.*



Corte d'Appello di Napoli

N. [REDACTED]/2019 RG

Rel.: Amoroso

10. È fondata anche l'eccezione reiterata, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., dalla Banca appellata, con riferimento all'usura sopravvenuta, la cui efficacia è stata esclusa dal noto intervento a SS. UU. n. 24675/2017, successivo alla stesura della ctu di primo grado.

11. Ferma, dunque, la nullità delle clausole relative alle commissioni e spese, non preventivamente pattuite e/o sufficientemente concordate, va disposto, come da separata ordinanza, supplemento peritale, diretto all'accertamento del saldo del C/C n. 27/3203 (1000/11089), alla data del 30.04.2015, tenuto conto di tutti gli estratti conto che da detta data, andando a ritroso, non presentano soluzione di continuità; e con l'ulteriore precisazione che il saldo riportato dal primo estratto conto utilizzabile rappresenterà il punto di partenza del ricalcolo, epurato da qualsivoglia forma di capitalizzazione e senza tener conto di eventuali periodi caratterizzati da c.d. "usura sopravvenuta".

12. Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 28.06.2019, da *Parte_1* nei confronti di [...] *Controparte_1* avverso la sentenza n. ■■■/2019 del G.U. del Tribunale di Avellino, così provvede:

- in parziale accoglimento del primo motivo di gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di accertamento del saldo limitatamente al rapporto di C/C n.



27/3203 (1000/11089) e conferma il rigetto della domanda con riferimento al rapporto di C/C n. 27/3734;

- disatteso il secondo motivo di gravame, ferma la nullità delle commissioni e spese non preventivamente pattuite e/o sufficientemente concordate, dispone il richiamo del CTU già nominato in primo grado, per il supplemento peritale, come da separata ordinanza;

- spese al definitivo.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 07.01.2026.

Il Giudice Ausiliario Est.

Il Presidente

Dott. Fernando Amoroso

Dott. Michele Caccese



Corte d'Appello di Napoli

N. [REDACTED]/2019 RG

Rel.: Amoroso